



News tematiche Europa

10/05/2012

A cura di:

*Aurelia Jannelli, Antonella Boffano, Francesca Mezzapesa, Marilena Salvai,
Simonetta Morreale*

(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

Laura Matteo

(Settore Gabinetto della Presidenza)

INDICE

AGENDA DIGITALE	3
<i>La Commissione europea adotta la prima relazione sull'applicazione della direttiva servizi di media audiovisivi</i>	3
AGRICOLTURA	3
<i>Conclusioni dell'avvocato generale in una causa concernente varietà di mais geneticamente modificato</i>	3
<i>Nuove regole per la politica agricola comune (PAC)</i>	4
AMBIENTE	5
<i>Rendimento energetico degli edifici: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia</i>	5
CONSULTAZIONI	6
<i>La Commissione europea lancia una consultazione pubblica per definire con i cittadini l'agenda futura</i>	6
ECONOMIA	6
<i>Proposta della Commissione europea per rilanciare gli investimenti in Europa</i>	6
ENERGIA	7
<i>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità</i>	7
LAVORO	7
<i>Sentenza della Corte, Quinta Sezione, causa c/337/10, in materia di politica sociale e organizzazione dell'orario di lavoro</i>	7
ISTRUZIONE	8
<i>Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa</i>	8
MINORI	9
<i>Una nuova strategia per internet più sicura e migliori contenuti internet per bambini e adolescenti</i>	9
PUBBLICAZIONI	10
<i>Relazione programmatica 2012 su "La partecipazione dell'Italia all'Unione Europea"</i>	10

TRASPORTI.....10

Accordo con gli USA sui dati dei passeggeri aerei10

AGENDA DIGITALE

La Commissione europea adotta la prima relazione sull'applicazione della direttiva servizi di media audiovisivi

La Commissione europea ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva servizi di media audiovisivi (AVMSD), direttiva che consente la libera circolazione dei contenuti audiovisivi e risponde a importanti obiettivi strategici pubblici, come il divieto di incitamento all'odio, la protezione dei minori dai contenuti dannosi e la promozione di opere audiovisive europee. I principali temi affrontati nella relazione sono le pratiche pubblicitarie e l'esigenza di ulteriori orientamenti in tema di TV connessa, ossia la televisione che consente il collegamento a internet. A tal proposito la Commissione intende organizzare una consultazione pubblica sulla TV connessa (nella seconda metà del 2012) e aggiornare nel 2013 gli orientamenti da essa stabiliti in materia di pubblicità televisiva. (Fonte: Rapid Press Europa)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/306&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=it>

AGRICOLTURA

Conclusioni dell'avvocato generale in una causa concernente varietà di mais geneticamente modificato

La causa trae origine da una controversia fra la Pioneer Hi Bred Italia Srl e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali in merito alla legittimità di una nota con cui quest'ultimo comunicava alla Pioneer che, nelle more dell'adozione, da parte delle regioni, di norme atte a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche, esso non poteva procedere all'istruttoria della sua richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di ibridi di mais geneticamente modificati, derivati dal mais MON 810, già iscritti nel catalogo comune.

La domanda presentata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, verte principalmente sull'interpretazione dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008.

Detto articolo recita al comma 1 che gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

Successivamente, la Commissione ha adottato due raccomandazioni a tal riguardo. Si tratta innanzitutto della raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Detta raccomandazione è stata poi abrogata e sostituita dalla raccomandazione della Commissione del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di

coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

Queste raccomandazioni delineano i principi generali volti a guidare gli Stati membri quando intendono adottare misure per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

Nei due testi la Commissione muove dal principio che nessuna forma di agricoltura, sia essa convenzionale, biologica o basata sull'impiego di OGM, deve essere esclusa all'interno dell'Unione. Per permettere ai produttori e ai consumatori di poter scegliere tra questi tre tipi di produzione, è necessario mantenere separati i metodi di produzione. Le misure di coesistenza mirano, in quest'ottica, ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti per prevenire il potenziale pregiudizio economico e la commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

Nella presente causa, il Consiglio di Stato deve valutare la conformità al diritto dell'Unione di una normativa nazionale che subordina il rilascio delle autorizzazioni nazionali alle coltivazioni di OGM all'adozione, da parte delle regioni, di misure di coesistenza. Esso desidera ricevere chiarimenti sulla portata dell'articolo 26 bis della direttiva 2001/18, letto alla luce delle raccomandazioni del 23 luglio 2003 e del 13 luglio 2010. In quest'ottica, il Consiglio di Stato sottopone alla Corte la questione pregiudiziale.

L'avvocato Generale Yves Bot propone alla Corte di rispondere al Consiglio di Stato osservando che gli organismi geneticamente modificati come gli ibridi di mais geneticamente modificati derivati dal mais MON 810, che sono stati autorizzati quali sementi ai fini della coltivazione in applicazione della direttiva 90/220/CE del Consiglio, 23 aprile 1990 e che, nel rispetto delle condizioni enunciate all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono stati notificati in quanto prodotti esistenti e hanno poi costituito oggetto di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione in corso d'esame, e che sono stati iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002, non possono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione nazionale.

Inoltre, l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (che abroga la direttiva 90/220, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008), deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, nelle more dell'adozione, a livello nazionale, regionale o locale, di misure volte a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture, si opponga alla coltivazione sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati. (Fonte: Eurlex)

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CC0036:IT:HTML>

Nuove regole per la politica agricola comune (PAC)

Dai lavori del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'UE è emerso che in Europa solo i veri agricoltori, ossia coloro che producono per assicurare il cibo al consumatore finale, potranno continuare a beneficiare dei pagamenti diretti che l'UE versa alle aziende agricole. Nella futura PAC i contributi europei non saranno più erogati per tutti quei terreni agricoli che non producono come terreni gestiti da aeroporti o dalle compagnie ferroviarie, da quelle immobiliari o sportive. Uno dei principali nodi da sciogliere è stato sui criteri da applicare per

definire la nozione di "agricoltore attivo", che avrà diritto agli aiuti europei e chi invece non potrà più beneficiarne.

Anche la Corte dei Conti Europea, dopo aver esaminato i quattro principali progetti di regolamento presentati dalla Commissione, con il parere 1/2012, ha esposto la propria valutazione durante una riunione ufficiale della Commissione Agricoltura (AGRI) del Parlamento UE. I magistrati contabili europei hanno rilevato, nella proposta della Commissione, osservazioni in merito alla mancata semplificazione dei processi burocratici e amministrativi per quanto riguarda la parte normativa che risulta ancora troppo complessa, in merito ai pagamenti diretti per la mancanza di obiettivi specifici dei pagamenti diretti agli agricoltori e dei risultati attesi da tali disposizioni o gli indicatori da utilizzare per misurare i risultati. L'attenzione della Corte si sposta poi verso i contributi per i quali la stessa Corte esprime nel parere che "Permane il rischio che in futuro i contributi europei possano andare a chi non esercita alcuna attività agricola" suggerendo, come è emerso anche dal Consiglio, di adottare una definizione generale e al contempo semplice di ciò che si intende per "agricoltore in attività", basata sul conseguimento di determinati obiettivi stabiliti dal Trattato. Tali obiettivi dovrebbero riguardare l'aumento della produttività agricola, nonché l'incremento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura. (Fonte: Greenews)

<http://www.greenews.info/normative/la-corte-dei-conti-ue-boccia-la-proposta-sulla-nuova-pac-20120430/>

AMBIENTE

Rendimento energetico degli edifici: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia

La Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE per non essersi pienamente conformata alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia. La normativa italiana infatti non è conforme alle disposizioni relative agli attestati di rendimento energetico. Inoltre, le autorità italiane non hanno ancora comunicato le misure di attuazione relative alle ispezioni dei sistemi di condizionamento d'aria.

La direttiva prevede che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario. Si tratta di un elemento essenziale in quanto permette di avere un quadro chiaro della qualità dell'edificio sotto il profilo del risparmio energetico e dei relativi costi. Tali attestati e le relative ispezioni devono essere rispettivamente compilati ed eseguite da esperti qualificati e/o accreditati. Attualmente, la direttiva italiana non prevede questo requisito per tutti gli edifici e comprende deroghe all'obbligo di certificazione da parte di un esperto che non sono previste nella direttiva.

Per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria, la direttiva prevede ispezioni periodiche che contemplino una valutazione dell'efficienza del sistema e del suo dimensionamento, corredata da raccomandazioni in merito ai possibili miglioramenti. Le autorità italiane finora non hanno notificato alcuna misura attuativa di questa disposizione. (Fonte: Rapid Press Europa)

CONSULTAZIONI

La Commissione europea lancia una consultazione pubblica per definire con i cittadini l'agenda futura

La Commissione europea, in occasione della Festa dell'Europa del 9 maggio 2012, ha lanciato la più grande consultazione pubblica sui diritti dei cittadini mai condotta nell'Unione per definire l'agenda politica dei prossimi anni e delineare il futuro dell'Europa. La consultazione durerà quattro mesi, quindi dal 9 maggio al 9 settembre, e darà l'occasione ai cittadini europei di dire quali sono gli ostacoli che impediscono l'esercizio della cittadinanza dell'Unione, ad esempio quando viaggiano in Europa, quando votano o si candidano alle elezioni o ancora quando fanno acquisti on-line. La consultazione anticipa la proclamazione del 2013 come "Anno europeo dei cittadini". La Commissione si avvarrà dei risultati della consultazione per definire l'agenda politica e elaborare la relazione sulla cittadinanza europea del 2013, che verrà presentata esattamente tra un anno, il 9 maggio 2013. (Fonte: Commissione europea rappresentanza Italia)

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primopiano/affsociali/consultazione_diritticittadini_it.htm

ECONOMIA

Proposta della Commissione europea per rilanciare gli investimenti in Europa

L'aumento del progetto di bilancio (+6.8% rispetto al 2012) risponde alla richiesta dei governi europei di maggiori investimenti per la crescita.

La Commissione propone di concentrare la spesa sui settori che hanno maggiori probabilità di stimolare la crescita e quindi l'occupazione. Maggiore investimento è previsto in formazione, trasporti, ricerca, istruzione, miglioramento della competitività, tenendo conto delle somme aggiuntive richieste per i programmi in corso.

Obiettivo della Commissione è anche quello di operare risparmi dove possibile, attraverso il ridimensionamento dei programmi poco produttivi ed anche attraverso la riduzione del personale dell'1%.

La maggior parte del bilancio 2013 verrà destinata a programmi offrenti un aiuto diretto ai cittadini. Inoltre la Commissione ha proposto di aumentare, ad esempio, i finanziamenti per aiutare i disoccupati o offrire un prestito a coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro, al fine di mettersi in proprio.

Per alcuni dei progetti quali autostrade transeuropee per accrescere la competitività U.E., ponti e ferrovie il conto scade nel 2013, per cui i governi nazionali hanno approvato i relativi impegni nei bilanci precedenti e la Commissione è, ora, giuridicamente obbligata ad onorarli (fonte: ec.europa.eu)

Per maggiori approfondimenti:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/110701_it.htm

ENERGIA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Il Parlamento adotta la risoluzione in oggetto, con cui approva la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, conformemente all'articolo 6 del trattato e soprattutto alla luce del protocollo di Kyoto. (Fonte: Parlamento europeo)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0136+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>

LAVORO

Sentenza della Corte, Quinta Sezione, causa c/337/10, in materia di politica sociale e organizzazione dell'orario di lavoro

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra un dipendente e il suo ex datore di lavoro in merito al diritto dell'interessato ad un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute in occasione del suo collocamento a riposo.

L'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce che:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

La direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ma all'articolo 17 stabilisce che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di detta direttiva, tuttavia, nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda l'articolo 7 della stessa direttiva.

La domanda del dipendente collocato a riposto diretta a che un'indennità finanziaria per ferie non godute di detto importo gli fosse versata è stata respinta con decisione della Stadt Frankfurt am Main in quanto il diritto tedesco della funzione pubblica non prevede il pagamento di giorni di ferie non godute. Secondo la Stadt Frankfurt am Main, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non si applica ai funzionari. Essa fa valere inoltre che un collocamento a riposo non rientra nella nozione di «fine del rapporto di lavoro» ai sensi di detta disposizione.

Il giudice investito dall'interessato di un ricorso contro detta decisione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali.

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un funzionario che svolge attività di pompieri in condizioni normali;
- 2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un funzionario ha diritto, in occasione del suo collocamento a riposo, ad un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per causa di malattia;
- 3) L'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni del diritto nazionale che concedono al funzionario diritti a ferie annuali retribuite supplementari che si aggiungono al diritto a ferie annuali retribuite minime di quattro settimane, senza che sia previsto il versamento di un'indennità finanziaria qualora il funzionario in via di pensionamento non abbia potuto fruire di detti diritti supplementari a causa del fatto che non ha potuto svolgere le sue funzioni per causa di malattia;
- 4) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che limita, mediante un periodo di riporto di nove mesi alla scadenza del quale il diritto a ferie annuali retribuite si estingue, il diritto di un funzionario in via di pensionamento di cumulare le indennità per ferie annuali retribuite non godute a causa di un'inabilità lavorativa.

(Fonte: Eurlex)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0337:IT:HTML>

ISTRUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa

Nella risoluzione in oggetto, il Parlamento, considerando che le persone devono essere aiutata a ripensare le proprie carriere e devono ampliare nonché aggiornare le proprie competenze e conoscenze a un ritmo sempre più rapido per rispondere alle sfide del mercato del lavoro, invita gli istituti d'istruzione

superiore a integrare nei propri programmi l'apprendimento permanente, con l'ausilio di aiuti economici e piani di studio differenti, e ad adeguarsi a una platea di studenti comprendente adulti, anziani, studenti non tradizionali, studenti a tempo pieno che devono contemporaneamente lavorare e persone con disabilità:

Per tali motivi, invita gli istituti di istruzione superiore ad attuare programmi volti a eliminare gli ostacoli e le barriere esistenti e ribadisce che l'istruzione superiore possiede il potenziale per promuovere l'inclusione sociale, l'avanzamento sociale e la mobilità sociale ascendente. Invita quindi gli stati membri, i governi regionali e locali e gli istituti d'istruzione superiore, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a intensificare – anche attraverso lo sviluppo di adeguati programmi di sostegno finanziario – i loro sforzi per allargare l'accesso equo agli studi per tutti, dalla prima infanzia fino all'istruzione superiore, indipendentemente da sesso, appartenenza etnica, lingua, religione, disabilità o provenienza sociale, e a combattere tutte le forme di discriminazione, riconoscendo il multiculturalismo e il multilinguismo, comprese le lingue dei segni, come valori fondamentali dell'Unione europea che vanno incoraggiati. (Fonte: Parlamento europeo)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0139+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>

MINORI

Una nuova strategia per internet più sicura e migliori contenuti internet per bambini e adolescenti

La Commissione ha elaborato un piano destinato a garantire ai bambini le competenze e gli strumenti necessari per beneficiare pienamente e in modo sicuro del mondo digitale. Internet non è stato concepito per i bambini, ma oggi il 75% di essi ne fa uso, di cui un terzo attraverso la telefonia mobile. La nuova strategia consiste nello sviluppo di un mercato dei contenuti in linea interattivi, creativi ed educativi, in collaborazione fra la Commissione europea e gli Stati membri, gli operatori di telefonia mobile, i fabbricanti di telefoni cellulari e i prestatori di servizi di socializzazione in rete.

Le azioni si articolano intorno a quattro obiettivi principali:

- stimolare la produzione di contenuti on-line creativi ed educativi per i bambini e sviluppare piattaforme per l'accesso a contenuti appropriati in funzione dell'età;
- incrementare le azioni di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza on-line in tutte le scuole dell'UE per sviluppare la dimestichezza e la responsabilità dei bambini nei confronti del mondo digitale e mediatico;
- creare un ambiente sicuro per i bambini in cui i genitori e i bambini stessi dispongano degli strumenti necessari per garantire la loro protezione on-line – quali meccanismi di facile impiego per denunciare i contenuti e i comportamenti nocivi, impostazioni predefinite di privacy in funzione dell'età e controlli parentali facili da usare;

- lottare contro i materiali relativi ad abusi sessuali di bambini promuovendo la ricerca su soluzioni tecniche innovative e il loro impiego nelle indagini svolte dalle forze dell'ordine.

(Fonte: Rapid Press Europa)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/445&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

PUBBLICAZIONI

Relazione programmatica 2012 su "La partecipazione dell'Italia all'Unione Europea"

Il Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ha illustrato nel Consiglio dei Ministri la Relazione programmatica 2012 su "La partecipazione dell'Italia all'Unione Europea".

La Relazione è strutturata su tre capitoli: il primo capitolo si sofferma sulle aree di attuale peculiare risalto per l'Unione Europea, esponendo gli orientamenti del Governo in materia: da una parte, la riforma della cosiddetta governance economica e monetaria, inclusi i trattati del 2012 relativi al MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) e al cosiddetto Fiscal compact; dall'altra, il negoziato relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, vale a dire al bilancio dell'Unione. Il secondo capitolo passa in rassegna gli sviluppi previsti nelle singole politiche dell'Unione e illustra la posizione politico negoziata del Governo rispetto a ciascuna politica e agli atti, proposti o in discussione in sede europea, ai fini della loro messa in opera.

Il terzo capitolo contiene a sua volta tre sezioni che illustrano, rispettivamente: gli orientamenti del Governo in materia di prevenzione e della risoluzione delle procedure d'infrazione al diritto dell'Unione; i principali indirizzi strategici e operativi in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e di contrasto alle frodi; le priorità attinenti alle iniziative di comunicazione e informazione sui temi europei e alle principali attività di formazione programmate per l'anno 2012. (Fonte: Dipartimento Politiche europee)

<http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18175/relazione-programmatica-2012>

TRASPORTI

Accordo con gli USA sui dati dei passeggeri aerei

E' stato approvato dal Parlamento europeo un nuovo accordo sul trasferimento dei dati personali dei passeggeri aerei europei alle autorità statunitensi. L'accordo stabilisce le condizioni giuridiche e copre questioni quali i periodi di conservazione, il loro utilizzo, le garanzie di protezione dei dati e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali. L'accordo sostituisce quello provvisorio in vigore dal 2007. Secondo il nuovo accordo, le autorità statunitensi conserveranno i dati

PNR in una banca dati attiva per un massimo di cinque anni. Dopo i primi sei mesi, tutte le informazioni che potrebbero essere utilizzate per identificare un passeggero verrebbero "spersonalizzate", il che significa che i dati come il nome del passeggero o il suo/suoi dati di contatto dovrebbero essere mascherati. Dopo i primi cinque anni i dati saranno trasferiti in una "banca dati inattiva" per un periodo massimo di dieci anni, con requisiti di accesso più severi per i funzionari degli Stati Uniti. Successivamente, l'accordo sancisce che i dati devono essere resi completamente "anonimi", eliminando tutte le informazioni che potrebbero servire a identificare il passeggero. I dati relativi a un caso specifico saranno conservati in una banca dati PNR attiva fino a quando l'inchiesta verrà archiviata. I dati PNR devono essere utilizzati principalmente per prevenire, individuare, indagare e perseguire il terrorismo e i gravi reati transnazionali. Questi ultimi, secondo il diritto statunitense, sono crimini punibili con tre anni di reclusione o più. I dati PNR serviranno inoltre "per individuare i soggetti che potrebbero essere sottoposti a interrogatorio o esame approfondito". I dati sensibili come quelli che rivelano l'origine etnica, le convinzioni religiose, la salute fisica o mentale o l'orientamento sessuale di un passeggero sono consentiti in circostanze eccezionali di pericolo o seria minaccia per la vita di una persona. Questi dati sono generalmente legati alla scelta di un pasto per motivi religiosi oppure alla richiesta di assistenza per motivi medici. Essi saranno accessibili esclusivamente caso per caso e saranno cancellati definitivamente entro 30 giorni dal ricevimento, a meno che non vengano utilizzati ai fini di un'indagine specifica. (Fonte: Parlamento europeo)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0134+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>